

N. 715

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1996

Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento, composto di un articolo unico, reca disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. Le predette norme tendono a consentire la piena operatività del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, che attualmente incontrano insormontabili difficoltà per svolgere le funzioni loro demandate dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè dalla legge 27

maggio 1993, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, dalle quali derivano particolari responsabilità per gli amministratori e per i componenti dei comitati, che debbono essere posti in condizione di operare con la necessaria autonomia e disponendo di una efficace struttura di supporto.

Il provvedimento legislativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo, 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonchè per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni con-

template dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:

a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione civile da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonché su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato istitutivo della Comunità europea, e predisporre la relativa normativa di attuazione;

c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore in modo da assicurare imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alle direttive comunitarie;

d) coordinare l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi;

e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

f) curare le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di

terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonché i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltreché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità del comitato centrale e dei comitati provinciali.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1996, n. 67, e 12 aprile 1996, n. 203.

